

STATUTO
della Società Consortile a Responsabilità Limitata
L.I.G.H.T.

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 1 - (Denominazione)

1.1. Ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 del Codice Civile, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “*Lifescience Innovation Good Healthcare Technology S.c.a r.l.*”, in forma abbreviata LIGHT S.c. a r. l.

ART. 2 - (Sede)

2.1. La Società ha sede nel Comune di Brescia, all’indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.
2.2. L'Assemblea dei Soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie con rappresentanza.

ART. 3 - (Durata)

3.1. La Società ha durata fino all'anno 2037.
3.2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa speciale in tema di società miste pubblico- private, la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci adottata secondo le maggioranze di cui all’art. ... del presente Statuto, fatto salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

ART. 4 - (Scopi sociali)

4.1. In conformità con quanto stabilito dal d.lgs. 175/2016 ed in attuazione dell’avviso ministeriale MUR 3265 del 28/12/2021, la Società si propone di ammodernare un’infrastruttura tecnologica di innovazione e di gestire il buon funzionamento della stessa secondo un modello di partenariato pubblico-privato.
4.2. In particolare, la Società si propone di:

- a) ammodernare l’infrastruttura tecnologica di innovazione, con dislocazione territoriale diffusa ... secondo quanto descritto nella proposta progettuale
- b) gestire l’infrastruttura tecnologica di innovazione
- b) sviluppare e realizzare le sinergie tra la ricerca pubblica e quella industriale nel settore di competenza;
- c) produrre servizi e sperimentazioni, anche con finalità commerciali, a supporto dei programmi di sviluppo tecnologico di altri soggetti, pubblici e privati;
- d) collaborare con enti nazionali ed internazionali nello sviluppo e messa a punto di progetti tecnologici di interesse comune;

e)

I principali ambiti di azione dell'infrastruttura sono i seguenti:

- *AI and Big Data*
Analisi su larga scala: analisi integrativa su dati generati e acquisiti a distanza; Archiviazione di big data; Progettazione di una piattaforma di condivisione dati; Realizzazione e aggiornamento siti web; Gestione del trasferimento delle conoscenze e coordinamento del dottorato di ricerca;
- *Digital Health Care*
Telemedicina, assistenza virtuale, tecnologie e sensori digitali per la medicina preventiva, partecipata e personalizzata e per l'innovazione dei servizi sanitari; l'ospedale del futuro, l'intelligenza artificiale per la diagnostica di precisione e l'ingegneria clinica per l'innovazione organizzativa e la gestione dei servizi sanitari; controlli avanzati e soluzioni complete in *Track & Trace e Quality Inspection*, per proteggere i farmaci durante tutto il loro ciclo di vita. Soluzioni per i processi di produzione farmaceutica per garantire le migliori pratiche, per salvaguardare le produzioni future, per soddisfare la conformità internazionale, per combattere la contraffazione, le produzioni parallele e per proteggere il marchio;
- *AI Biopharma*
Progettazione, sintesi e caratterizzazione dell'attività guidata dall'intelligenza artificiale di nuovi farmaci e biofarmaci; validazione dei nuovi farmaci e dell'attività peptidica su potenziali bersagli farmacologici nei sistemi biologici per generare nuovi dati che alimentano il database.

4.3. La Società non persegue finalità di lucro. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati in coerenza con gli scopi sociali.

4.4. La Società costituisce organizzazione comune dei Soci, opera nell'interesse degli stessi e non può essere trasformata in società con diverse finalità da quella.

4.5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni pubbliche tramite i Soci, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, considerando anche la normativa riguardante gli aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

4.6. La Società potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

4.7. Unicamente per assolvere alla finalità statutarie di cui sopra, la Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie funzionali al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE

ART. 5 - (Capitale Sociale)

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 200.000,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

ART. 6 – (Aumento e riduzione del capitale sociale)

6.1. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

6.2. La deliberazione di variazione del capitale richiede necessariamente il voto favorevole qualificato che rappresenti il 75% del capitale sociale. Quanto agli altri soci, è fatto salvo il diritto di recesso per il non consenziente.

TITOLO III – SOCI

ART. 7 - (Soci fondatori e ammissione di nuovi Soci)

7.1. Sono considerati Soci fondatori della Società:

- Università degli Studi di Brescia, titolare del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;
-
-

7.2. L'aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non Soci, è subordinata al gradimento dell'Assemblea dei Soci, previa istruttoria dell'Organo di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi del richiedente, delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

7.3. La deliberazione di aumento di capitale e l'espressione del gradimento rispetto all'ingresso di nuovi soci richiedono necessariamente un voto qualificato che rappresenti almeno il 75% del capitale sociale ed il rispetto della normativa in tema di società miste pubblico-private.

ART. 8 - (Acquisto della qualità di socio)

8.1. La qualità di socio si acquista su richiesta o su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nel successivo art. 19.3.

ART. 9 - (Trasferimento di quota)

9.1. Non è ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale.

9.2. L'Assemblea dei Soci, con voto favorevole che rappresenti il 75% del capitale sociale, potrà autorizzare il trasferimento di quota qualora ricorrano specifiche ed eccezionali circostanze.

9.3. In tal caso i soci godono di diritto di prelazione sulle quote oggetto di trasferimento.

ART. 10 - (Perdita della qualità di Socio)

10.1. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, estinzione, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

10.2. In caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio, lo stesso (ad eccezione del socio Università degli Studi di Brescia) non avrà diritto, per patto espresso, ad alcun rimborso o liquidazione della quota da parte della società o da altri soci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2609 c.c.

ART. 11 - (Recesso)

11.1. I soci possono recedere nei casi previsti dall'art. 2473 c. c..

11.2. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato dai Soci Fondatori privati prima del 2037.

11.3. Salvo quanto sopra, il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione alla società realizzata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

ART. 12 - (Esclusione)

12.1. L'esclusione sarà deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:

a) non avendo rispettato le disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, non ottemperò entro 30 giorni dal formale invito;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della Società.

Il Socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

12.2. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del Socio Università degli Studi di Brescia.

TITOLO IV – ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Sezione I: ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 13 – Organi della Società

13.1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio Sindacale

13.2. Sono altresì previsti:

- 1) Il Manager dell'Infrastruttura
- 2) Il Comitato Scientifico
- 3) Il Grant Office

Sezione II: ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14 – Competenze

14.1. L'Assemblea dei Soci delibera, oltre che sulle materie riservate per legge (art. 2479 c.c.), sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno dal Presidente o proposti da tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea, inoltre:

- a) approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) approva il bilancio di esercizio nei termini di legge;
- c) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- f) nomina i componenti degli organi di controllo (collegio sindacale, revisori dei conti);
- g) delibera l'eventuale trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e degli organi di controllo nominati;
- h) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla ammissione di nuovi soci e su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione, nonché sulla esclusione degli stessi;
- l) delibera le variazioni del capitale sociale;
- m) determina solo all'unanimità l'ammontare di eventuali contributi di cui al secondo comma del 2615 ter cod. civ.
- n) costituisce, modifica o sopprime unità locali operative con o senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero;
- o) delibera l'adesione a partecipazioni societarie e/o ad operazioni industriali come previsto al precedente articolo 4.7.

14.3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479bis cc, le deliberazioni di cui ai precedenti punti h), i), l), m), n), o) richiedono necessariamente un voto qualificato che rappresenti almeno il 75% del capitale sociale.

ART. 15 – (Convocazione dell'Assemblea)

15.1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

15.2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

15.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4. L'Assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 16 – (Svolgimento dell'Assemblea)

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in mancanza, da altro componente designata dagli intervenuti.

16.2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e controlla il risultato delle votazioni.

16.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile.

16.4. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione.

ART. 17 – (Diritto di voto e quorum)

17.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

17.2. Il diritto di voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla quota posseduta.

17.3. I voti sono espressi dai soci presenti in adunanza o collegati telematicamente.

ART. 18 - (Rappresentanza nell'Assemblea)

18.1. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non può essere conferita né agli Amministratori, né a i Sindaci, né ai dipendenti della Società.

Sezione III: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - (Consiglio di Amministrazione – composizione e competenze)

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da (da 5 a 9).... membri nominati dall'Assemblea dei Soci, designati rispettivamente n. dall'Università di Brescia, n. da e n. da

19.2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente Statuto sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Manager dell'Infrastruttura;
- b) delibera sui programmi pluriennali di gestione dell'infrastruttura, previo parere del Comitato Scientifico demandandone l'attuazione al Manager dell'Infrastruttura;
- c) per i primi tre esercizi, approva con cadenza quadrimestrale lo stato di avanzamento del progetto PNRR evidenziando tempestivamente ai Soci Fondatori eventuali ritardi o criticità;
- d) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, i programmi annuali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione (conto economico di previsione);
- e) predispone e presenta annualmente all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 2478 bis c.c.;
- f) nomina, modifica e revoca l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- g) approva i regolamenti per l'organizzazione interna e per il funzionamento degli altri organi societari e delibera su tutto ciò che attiene al personale, sentito il Manager dell'Infrastruttura, per ciò che attiene al personale;
- h) su proposta del Presidente, approva il tariffario delle prestazioni e dei servizi dell'Infrastruttura Tecnologica per l'utenza esterna;
- i) attua la procedura di ammissione dei nuovi soci per la quale:
 - i. propone all'Assemblea dei Soci l'ammissione di nuovi Soci o, in caso di domanda di ammissione, decide sulla sua procedibilità;
 - ii. procede alla richiesta di parere obbligatorio del Comitato Scientifico, che si intenderà favorevole qualora lo stesso non si sia espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
 - iii. propone all'Assemblea dei Soci l'accettazione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi;
- i) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- l) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche al presente Statuto;
- m) propone all'Assemblea dei Soci la costituzione, la modifica o la soppressione di unità locali operative con o senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad altri Consiglieri.

19.5 Le deliberazioni di cui ai precedenti punti richiedono necessariamente un voto qualificato di

ART. 20 – (Durata della carica, revoca, cessazione)

20.1. Gli Amministratori durano in carica (tre?) esercizi. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

20.2. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

20.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto all'art. 2386 c.c.

ART. 21 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda la maggioranza degli Amministratori.

21.2. L'avviso di convocazione può essere inviato agli Amministratori mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

21.3. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

21.4. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il Segretario.

21.5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto il Manager dell'Infrastruttura, il Presidente del Comitato Scientifico, i membri dell'organo di controllo.

ART. 22 – (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

22.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra gli Amministratori, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci.

22.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati, con richiesta motivata, anche da uno solo degli Amministratori;
- c) in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, comunicando allo stesso Consiglio, le decisioni assunte nella prima riunione utile;
- d) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;

e) procede alla nomina eventuale di un Vicepresidente vicario, cui può delegare il compimento di specifiche attività. Il Vicepresidente assume le funzioni presidenziali in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Sezione IV: ORGANI DI CONTROLLO

ART. 23 – (Collegio Sindacale)

23.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea dei Soci, designati rispettivamente un titolare ed un supplente dal socio Università degli Studi di Brescia, un titolare ed un supplente da Antares Vision S.p.A. un titolare da Dompè Farmaceutici S.p.A.

23.2. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nel componente titolare designato dall'Università.

23.3. In materia di nomina, ineleggibilità, decadenza, durata in carica, retribuzioni, poteri e doveri del collegio sindacale si applicano le disposizioni previste agli artt. 2397 e ss. c.c.

ART. 24 - (Revisori dei conti)

24.1. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la Società può nominare un Revisore Unico o un Collegio di Revisori dei conti, selezionando i componenti tra i soggetti iscritti al registro istituito presso l'Ente Competente.

ART. 25 - (Organismo di Vigilanza)

25.1. La società opera in conformità ad un Codice Etico ed un Modello di Gestione e Controllo, adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e/o alla normativa di legge vigente.

25.2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza composto da uno o tre membri che verifica la corretta attuazione ed applicazione del Codice Etico e del Modello di Gestione e Controllo adottati dalla società.

Sezione V: ORGANI AUSILIARI

ART.26 – (Manager dell'Infrastruttura)

26.1. Il Manager dell'Infrastruttura è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo scientifico ed in particolar modo nei settori connessi agli scopi sociali di cui all'art. 4.

26.2. Il Consiglio di Amministrazione determina competenze, compenso e durata del relativo contratto.

26.3. In particolare, il Manager dell'Infrastruttura:

- a) sovrintende alla realizzazione ed al funzionamento dell'infrastruttura tecnologica;

- b) nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura e presiede il corretto avanzamento del progetto PNRR evidenziando tempestivamente eventuali ritardi o criticità
- c) dirige i servizi scientifici dell'infrastruttura tecnologica, le attività di ricerca scientifica, avendo responsabilità del relativo personale;
- d) propone, d'intesa con il Presidente, progetti e programmi annuali e pluriennali di ricerca da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, sovrintendendo alla loro attuazione;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico ai quali può sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della Società.

ART. 27 - (Comitato Scientifico e Grant Office)

27.1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da membri selezionati tra esperti internazionali altamente qualificati nei settori scientifici nei quali opera la Società.

27.2. Il Presidente è eletto dal Comitato Scientifico tra i suoi componenti.

27.3. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

27.4. Il Comitato Scientifico:

- a) esprime parere obbligatorio sulla programmazione delle attività scientifiche annuali e pluriennali;
- b) esprime parere obbligatorio preventivo sulla proposta di tariffario dei servizi all'utenza esterna;
- c) esprime parere obbligatorio sulla collaborazione con altri enti o istituzioni di ricerca;
- b) ove richiesto, fornisce parere sui problemi tecnico-scientifico all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente della Società.

27.5. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

27.6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

27.7 Il Grant Office supporterà il Comitato Scientifico e sarà assistito da professionisti coinvolti in attività di trasferimento tecnologico e promozione dell'innovazione, in particolare riferimento all'attuazione delle politiche stabilite dal PNRR quali sostenibilità, coinvolgimento, inclusione e digitalizzazione.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ART. 28 - (Esercizio sociale)

28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Il bilancio d'esercizio viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di legge (art. 2478 bis e ss. c.c.)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - (Responsabilità verso terzi)

29.1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso i Soci Fondatori potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

ART. 30 - (Causa di scioglimento)

30.1. La Società si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per volontà unanime dei Soci;
- d) per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale se sussiste una giusta causa;
- e) nei casi ammessi dalla legge.

ART. 31 - (Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

31.1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore incaricato, secondo le direttive che riceveranno, di incassare i crediti ed esigere le passività della Società, di realizzare l'attivo e ripartire l'eventuale saldo tra i consorziati.

31.2. I beni acquistati con i fondi pubblici sono vincolati alla destinazione e saranno comunque devoluti all'Università degli Studi di Brescia.

31.3. I beni acquistati con fondi privati e destinati alla sede principale dell'infrastruttura (presso l'Università degli Studi di Brescia Campus Nord) saranno devoluti al Socio Fondatore privato che ha contribuito all'acquisto.

31.4. I beni acquistati con fondi privati e destinati alle sedi periferiche dell'infrastruttura saranno devoluti al Socio Fondatore privato che ha contribuito all'acquisto.

31.5. Fermo restando quanto sopra, la liquidazione e la devoluzione dei beni rispettano, per quanto possibile, le quote di partecipazione alla Società.

ART. 32 - (Foro competente)

32.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori, o l'organo di controllo sarà demandata alla competenza esclusiva del foro di Brescia.

ART. 33 - (Norme di rinvio)

33.1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

BOLLA